


**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE EUROSPAN ITALIA**



L'anno duemilaventuno, il giorno 11 (undici) del mese di Marzo, alle ore 16.00, si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci dell'ASSOCIAZIONE EUROSPAN ITALIA, con sede in Roma, c/o il Consiglio Nazionale Architetti PPC, via S. Maria dell'Anima 10, codice fiscale 97116650587, secondo le modalità previste dallo Statuto, regolarmente convocata con e-mail certificata in data 01 marzo 2021, protocollo EUIT-01022021-3.

L'odierna Assemblea dei soci si è svolta in modalità audio/video conferenza, ai sensi dell'articolo 106 D.L. 18/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i cui termini sono stati prorogati al 31 marzo 2021, dal DL.183/2020, attraverso piattaforma telematica "zoom".

Assume la Presidenza dell'Assemblea, a norma di Statuto, la Sig.ra Virginia Giandelli, Presidente pro-tempore dell'Associazione, nata a Monza (MI) il 10/10/1950 e residente a Vigevano in via n. CF GNDVGN50R50F704M

la quale dichiara e constata che:

- l'assemblea, in recepimento dei provvedimenti di urgenza relativi alla prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19 e quindi, tra gli altri del D.P.C.M. 11.03.2020 e del D.L. 17.03.2020 n. 18 e del D.P.C.M. 22.03.2020, si può svolgere interamente/parzialmente in audio-videoconferenza con riscontro da parte di Presidente e Segretario dei soggetti collegati e delle espressioni del diritto di voto a norma di Statuto e Codice Civile.

- sono presenti tutti i soci nelle persone di:

- GIANDELLI Virginia come sopra costituita;
- CANNARELLA Carmela, nata a Melito di Porto Salvo (RC), il 3/11/1969,

CF CNNCML69S43F112X;

- GRIO Roberto nato a Roma, il 17/11/1959, CF. GRIRRT59S17H501L;
- TOMASELLO Alfio, nato a Biancavilla (CT) il 21/03/1955, CF. TMSLFA55C21841G;
- VESCO Rosalia, nata a Palermo il 19/09/1966, CF. VSCRSL66P59G273S

- gli intervenuti, previo riconoscimento a video con il documento d'identità, sono legittimati ad intervenire alla presente assemblea;

- tutti gli intervenuti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Presidente, previo consenso unanime dei presenti, chiama a fungere da segretario verbalizzante la Sig.ra Rosalia Vesco, che conferma la sua accettazione.

La Presidente verificata la presenza del numero legale con la totalità dei soci, dichiara la presente assemblea regolarmente costituita ed idonea a deliberare sul

seguito ordine del giorno

- Trasferimento della sede legale
- Modifiche statutarie per adeguamento al nuovo codice del terzo settore.

In ordine al primo punto all'ordine del giorno, la Presidente propone il trasferimento della sede legale, al fine di garantire l'operatività dell'Associazione, date le difficoltà di spostamento dovute allo stato di emergenza epidemiologica.

In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente espone all'Assemblea le ragioni che rendono opportune le modifiche dello Statuto dell'Associazione e propone il nuovo testo aggiornato secondo l'adeguamento al D.Lgs. 117/2017.

Inoltre L'Assemblea, preso atto di quanto esposto dal Presidente dopo breve discussione, all'unanimità,

delibera di

- Trasferire la sede legale in Roma, via Gino Coppede' n. 22
- Modificare e approvare il nuovo statuto dell'Associazione, trascritto come segue:

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una libera associazione denominata "ASSOCIAZIONE EUROSPAN ITALIA", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione assumerà la denominazione "ASSOCIAZIONE EUROSPAN ITALIA- ETS" allorquando sarà effettuata, con esito positivo, l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Assemblea degli associati con obbligo di pubblicazione, sul sito internet www.eurospan-italia.org, del verbale di assemblea straordinaria all'uopo redatto. Essa potrà inoltre istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

Art. 2 - SCOPO

1. L'Associazione è apolitica e aconfessionale e senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale: la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività nell'ambito della cultura architettonica, urbanistica, del paesaggio, dell'ambiente e delle politiche sociali e della casa intese come mezzo per la valorizzazione delle professionalità, in particolare giovani, mediante la promozione di ogni forma di attività connessa all'espletamento dei proponenti sociali.

2. A tal fine l'Associazione intende:

- promuovere e organizzare concorsi di architettura su tematiche legate ai temi della città e della residenza;

- promuovere e coordinare studi, ricerche, laboratori, seminari, mostre e scambi internazionali nelle materie indicate al comma 1;
- promuovere concorsi europei di architettura, in particolare il concorso denominato EUROPAN, coordinandosi, attraverso le organizzazioni europee che hanno i medesimi scopi;
- promuovere e incoraggiare le iniziative locali per la diffusione dei risultati dei concorsi; gli scambi scientifici e culturali nel settore dell'architettura e delle dinamiche di sviluppo urbano sia al livello nazionale che internazionale;
- promuovere lo sviluppo delle giovani professionalità;
- promuovere la ricerca e la sperimentazione nell'ambito dei temi della casa, dell'ambiente, del paesaggio e delle problematiche urbane legate anche alle criticità sociali;
- promuovere la divulgazione di tutte le attività di ricerca e sperimentazione, coerenti con gli scopi associativi.

3. Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, le seguenti ulteriori attività:

- pubblicizzare, con ogni tipo di mezzo, l'attività dei giovani professionisti che hanno partecipato ai concorsi di EUROPAN;
- prestare, su richiesta, la propria assistenza a enti pubblici e privati promotori di concorsi anche per la eventuale ricerca dei finanziamenti;
- effettuare ogni altra attività utile al perseguimento dei fini associativi anche mediante adesione a organizzazioni, nazionali o internazionali, aventi il medesimo scopo;
- organizzare attività culturali, formative, editoriali, di promozione e diffusione dei risultati delle iniziative svolte.

Art. 3 - ASSOCIATI

1. Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello



scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione. Gli associati hanno uguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione:

2. Sono associati tutti coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con Deliberazione del Consiglio Direttivo.

L'ammissione è subordinata all'accettazione della domanda dal Consiglio Direttivo ed al versamento della quota di adesione e della quota annuale associativa. Nel caso di persone giuridiche essi sono distintamente rappresentati da un loro delegato.

3. Coloro che intendono aderire come Soci ordinari devono presentare, unitamente alla domanda, una lettera di presentazione sottoscritta da almeno due soci.

4. Il Consiglio Direttivo deciderà con delibera motivata sulla domanda di ammissione.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

5. L'adesione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso scritto da comunicare entro il 31 ottobre mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. L'eventuale recesso prenderà efficacia dal 1° di gennaio successivo. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

6. La qualità di associato si perde, oltre che per recesso, anche per:

- decesso,
- decadenza e/o esclusione pronunciate dall'Assemblea con delibera inappellabile in caso di gravi e comprovate inadempienze al presente statuto ed al regolamento.
- morosità dichiarata con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di recesso, decadenza e/o esclusione, gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere il rimborso della quota.

7. Tutti gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo il cui versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro il primo trimestre di ogni anno. I nuovi associati, tuttavia, all'atto dell'ammissione sono tenuti al versamento, una tantum, di una quota di adesione, deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

8. Gli associati, in regola con gli obblighi statutari, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire nelle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Art. 4 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti o un Revisore unico, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.

Essi sono affiancati da un Comitato Scientifico.

2. Tutte le cariche, fatta eccezione per i revisori dei conti, non soci, sono svolte a titolo gratuito, con il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa documentati e autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - ASSEMBLEA DEI SOCI



1. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
2. Gli associati, in regola con gli obblighi statutari, sono convocati in Assemblea ordinaria dal Presidente, una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione in forma scritta dell'avviso di convocazione nelle forme più idonee, purchè vi possa essere un riscontro dell'avvenuta comunicazione, 10 giorni prima del suo svolgimento.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale dove ha sede l'Associazione.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ovvero su domanda di tanti associati che rappresentino non meno di un terzo dei soci.

4. L'assemblea ordinaria delibera:

- l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario o, per motivi particolari, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo e degli eventuali Revisori dei Conti;
- il compenso dei Revisori dei Conti non soci;
- l'approvazione delle linee guida generali del programma di attività dell'associazione;
- la decadenza dei soci;
- l'approvazione del regolamento interno;
- la devoluzione del patrimonio sociale.

5. L'assemblea può riunirsi anche al di fuori della sede, e anche in modalità telematica, secondo quanto indicato di volta in volta nell'avviso di convocazione.

6. L'assemblea è presieduta dal Presidente in carica o dal vice Presidente.
7. Di ogni seduta dell'Assemblea è redatto un verbale che, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
8. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli associati prevista dall'art. 21 c.c.
9. Eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'assemblea che deciderà con il voto favorevole di almeno 3/4 dei votanti.

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea che restano in carica per un periodo di tre anni. Nel proprio ambito elegge il Presidente ed il vice Presidente dell'Associazione.
2. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione in via provvisoria, per poi sottoporla alla ratifica nella prima riunione dell'assemblea.
3. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - le proposte sul programma di attività dell'associazione;
 - la nomina del Comitato Scientifico;
 - l'esame e l'approvazione delle domande di adesione degli associati;
 - la determinazione dell'entità delle quote associative;
 - la predisposizione del bilancio.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno, con convocazione scritta diretta ai membri almeno dieci giorni prima della riunione, salvo casi d'urgenza.
5. Per la validità della costituzione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di tanti membri che rappresentino la maggioranza assoluta di quelli in carica.

6. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Art. 7 - PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente, dura in carica 3 anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza legale dell'Associazione ad ogni effetto di fronte a terzi, in giudizio e davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie; detiene la firma sociale per tutte le operazioni ordinarie e bancarie.


3. Il Presidente ha i seguenti compiti:

- convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- curare l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, essendo investito di tutti i poteri a ciò necessari;
- esercitare nei casi di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di tale organo alla prima riunione.
- compiere tutto quanto per legge o statuto non sia riservato espressamente ad altri organi statutari.

4. Il Presidente può dare delega per compiti specifici a persona di sua fiducia previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice-Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in caso di indisponibilità temporanea e nei limiti della delega conferita.



Art. 9 - REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei conti, o il Revisore unico, qualora istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge, è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di legge, nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre anni.
2. Nel caso in cui i candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'albo.
3. Il collegio dei revisori dei conti, o il Revisore unico controlla e sorveglia la gestione finanziaria dell'associazione esprime il proprio parere su tale gestione nonché sui bilanci preventivi e consultivi redatti dal Consiglio Direttivo informandone l'Assemblea con relazione scritta.
4. I membri del collegio dei revisori dei conti eleggono al proprio interno un presidente.
5. Il Collegio dei Revisori dei conti o, Revisore unico, può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni dell'assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 10 - PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea. Durano in carica tre anni e saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 11 - COMITATO SCIENTIFICO

1. L'associazione è assistita nelle proprie attività nazionali e internazionali da un comitato scientifico.
Il comitato scientifico è composto da un numero minimo di 3 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti fra le personalità riconosciute a livello nazionale per la loro competenza nel settore di attività dell'associazione, avendo cura di rappresentare un ventaglio di competenza il più esteso possibile.

2. I membri del Comitato Scientifico possono partecipare a solo fine consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'attività del comitato scientifico non è retribuita a meno di incarichi espressamente affidati dal Consiglio Direttivo a uno o più membri. Per la partecipazione alle riunioni l'associazione provvede al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute.



Art. 12 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di *fund raising*, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai

contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo possono essere istituiti patrimoni destinati a una specifica attività o al rimborso di finanziamenti destinati a una specifica attività.

Art. 13 - ENTRATE

1. Le entrate dell'associazione sono costituite dalle:

- Quote associative;
- Fondi ricevuti a titolo di patrocinio da enti pubblici e/o privati;
- Contributi, elargizioni a titolo di liberalità che potranno pervenire da privati, Enti pubblici Territoriali (Regioni, Province, Comuni) e da organizzazioni regionali e nazionali cui l'Associazione eventualmente aderisce;
- Ogni altro tipo di entrata ammesso dalla legge.

2. Gli utili e/o gli avanzi di gestione dovranno essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

3. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio ed ha fine il 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dal Collegio dei Revisori o del Revisore unico.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo nonché agli associati.

Art. 14 - DURATA E REGOLAMENTO

1. L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata alla scadenza del suo termine con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, salvo scioglimento anticipato "de iure" o per deliberazione dell'Assemblea.



2. Il funzionamento interno dell'Associazione è disciplinato dal regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea.

Art. 15 - LIQUIDAZIONE

1. L'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale procede alla nomina di un liquidatore e alla determinazione dei relativi poteri. L'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci in regola con gli obblighi statutari.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

3. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

ART. 16 - Controversie

Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea, in occasione della prima assemblea.

ART. 17 - Disposizione generale

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è sciolta alle ore 16.30 (sedici e trenta)

Il Presidente

Mignifelli

Il Segretario

DeVeneris